

Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 19 marzo 2012)

Relatore di maggioranza: DINO LATINI
Relatore di minoranza: ROBERTO ZAFFINI

sulla proposta di legge n. 179

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 febbraio 2012

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI: 20 GENNAIO 1997, N. 15:
“DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI” E
28 LUGLIO 2009, N. 18: “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2009”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 30 marzo 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 30 marzo 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 179/2012 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali: 20 gennaio 1997, n.15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009)";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Luciano Antonietti delegato dal Presidente della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande Esposto;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
Matteo Ricci

Testo proposto**Art.1***(Modifiche alla l.r. 15/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare del tributo è determinato:

- a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
- f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.”.

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.

3. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole: “lettere c) e d)”.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.

Art. 2*(Modifica alla l.r. 18/2009)*

1. Il comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è sostituito dal seguente:

“11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all'assolvimento degli obblighi

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 15/1997)***Identico****Art. 2***(Modifica alla l.r. 18/2009)***Identico**

di cui all'articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), così come previsti nel piano regionale dei rifiuti e nei piani d'ambito, l'intero gettito dell'addizionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 15/1997, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento degli impianti medesimi.”.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico